

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1965

(16^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito » (984) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 199, 200, 202, 207
DARE'	202
GIORGÌ	202
PELIZZO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	201
PIASENTI, <i>relatore</i>	200, 201, 207
ROFFI	201

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, De Dominicis, Fanelli, Giancane, Giorgi, Granzotto Basso, Lessona, Palermo, Piasenti, Roa-

sio, Roffi, Rosati, Traina, Vallauri, Venturi e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito » (984) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito ».

4ª COMMISSIONE (Difesa)

16ª SEDUTA (24 febbraio 1965)

Comunico che sia la 1ª che la 5ª Commissione hanno espresso parere favorevole al provvedimento per la parte di loro competenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I A S E N T I, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Dal 1948 è allo studio un disegno di legge che regoli gli organici, il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica. Col presente provvedimento è peraltro prevista l'istituzione anche della banda dell'Esercito.

Premetterò che il disegno di legge, di cui ci stiamo occupando, non comporta alcun onere finanziario, poichè le spese per questi organici sono già previste nei rispettivi bilanci. Per quanto riguarda le trasferte, queste sono pagate totalmente dagli enti che organizzano i concerti.

I punti più importanti, sui quali desidero richiamare l'attenzione dei senatori della Commissione, sono quelli relativi agli organici delle bande e alla loro struttura.

L'organico di ciascuna banda è stabilito in 102 unità. Si tratta di elementi altamente qualificati, scelti mediante un concorso assai rigoroso. Infatti, ai musicanti della prima categoria (che è divisa in due sottocategorie, A e B), si chiedono delle prestazioni non solo di solisti, ma anche di maestri direttori. Cioè, i concorrenti alla prima categoria non solo devono dare un esame relativo al loro strumento, ma devono anche dare dimostrazione di conoscenza tecnica di tutti gli strumenti della banda e di saper dirigere la banda stessa. Devono, inoltre, sostenere delle prove di carattere tecnico-teorico. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la seconda categoria. Soltanto gli appartenenti alla terza categoria sono esentati dal dimostrare capacità direttive.

Tutto ciò dà la sicurezza che i componenti dei corpi musicali, di cui ci stiamo occupando, sono veramente degli elementi di valore.

Gli organici previsti sono composti da 25 elementi per la prima categoria (che si divide — come già detto — in A e B, a seconda delle prestazioni specifiche che si ri-

chiedono); 38 elementi per la seconda categoria (parimenti divisa in A e B); e 39 elementi per la terza categoria (divisa anche questa in A e B).

Per quanto riguarda i gradi iniziali per le varie categorie, abbiamo, per la prima, il grado di vice brigadiere o sergente. Nella seconda categoria i musicanti sono assunti col grado di appuntato o di primo aviere, (oppure di caporal maggiore se trattasi della banda dell'Esercito); nella terza categoria col grado di carabiniere o aviere scelto, (oppure caporale se trattasi della banda dell'Esercito).

Una particolare delicatezza, a mio avviso, presenta il punto riguardante il concorso per Vice direttore. È, infatti, prevista una esecuzione solista, un'armonizzazione di un basso, una prova di strumentazione per banda, nozioni relative a tutti gli strumenti che compongono la banda, concertazione e direzione di un pezzo.

Queste sono le caratteristiche organiche ed artistiche che indicano il livello qualitativo delle due bande esistenti e di quella che si vuol costituire col presente disegno di legge.

Vorrei precisare che già le bande dell'Arma dei Carabinieri e dell'Aeronautica militare hanno dato prestigio alle nostre Forze armate all'estero con esecuzioni davvero pregevoli, in concerti tenuti in tutte le parti del mondo. Mi auguro, pertanto, che la banda dell'Esercito abbia le stesse caratteristiche, e attiri all'arte italiana quei consensi popolari già ricevuti per le altre due bande.

A questo punto, non ho altro da aggiungere. Sono a disposizione dei senatori per ogni altro particolare.

P R E S I D E N T E. La ringrazio molto, senatore Piasenti, perchè abbiamo avvertito nella sua relazione non tanto l'animo del letterato, del politico, del combattente, quanto quello del professore di musica.

Mi è pervenuta notizia che si vorrebbero presentare delle proposte di emendamento al disegno di legge. Richiamo l'attenzione della Commissione sulle conseguenze che l'approvazione di emendamenti comporterebbe.

P I A S E N T I , *relatore*. Ci sono effettivamente delle richieste di modifica del disegno di legge, che io ho doverosamente esaminate.

La prima di queste riguarda la posizione del maestro direttore di banda agli effetti dell'organico ufficiali. Nel disegno di legge il maestro direttore di banda non è collocato e valutato in soprannumero rispetto al novero degli ufficiali. Questa norma, mentre da una parte è opportuna poichè non arreca difficoltà di ordine finanziario, dall'altra parte è dannosa, perchè, non essendo il maestro direttore di banda in soprannumero, le sue promozioni vanno a creare difficoltà nel quadro delle promozioni degli altri ufficiali.

Una seconda obiezione riguarda l'abolizione dei benefici combattentistici per il candidato che partecipa a concorsi per direttore di banda. Vi è, peraltro, da rilevare che in tal modo si favoriranno gli elementi più giovani.

Un'altra obiezione concerne l'articolo 4. In esso è detto che, per la nomina a maestro direttore della banda, si richiede che il concorrente, oltre allo specifico titolo professionale (diploma di strumentazione per banda conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto) sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente. Poichè uno di questi requisiti è il titolo di studio della scuola media superiore, si chiede se, con una dichiarazione di interpretazione autentica da parte nostra, il diploma concesso dal Conservatorio possa essere considerato equipollente a tale effetto, a quello della scuola media superiore.

Altra osservazione riguarda la formazione delle commissioni d'esame. Si vorrebbe che gli insegnanti di Conservatorio, previsti dall'articolo 5, fossero insegnanti di materie squisitamente attinenti all'argomento di cui trattasi. È ovvio che un insegnante di violino, ad esempio, sarebbe il meno qualificato a valutare le capacità direttive di un maresciallo che voglia diventare vice direttore, che non un insegnante di strumentazione per banda. Comunque, ritengo che

questa potrebbe essere una materia da precisare in sede di regolamento.

Un altro dubbio proviene dal fatto che, per l'esame del maestro vice direttore, è preminente il voto del maestro direttore di banda. Ciò potrebbe creare delle situazioni di favore particolare a vantaggio di qualche candidato.

Vi è poi un'inesattezza tecnica per quanto riguarda il n. 3 dell'articolo 17, ove è detto: « armonizzazione per pianoforte di un brano di musica ». Non si può « armonizzare un brano di musica », e pertanto la dizione dovrebbe essere la seguente: « armonizzazione per pianoforte di un basso ». Un'interpretazione autentica da parte della Commissione sarebbe pertanto in proposito opportuna.

Altre obiezioni non ve ne sarebbero. La legge non è certo perfetta; però, sia raccomandando una precisazione ulteriore in sede di regolamento, sia con una dichiarazione di interpretazione autentica da parte della Commissione per i punti che ho indicato, ritengo che il disegno di legge possa essere da noi approvato senza emendamenti.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla approvazione del disegno di legge, così come è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, senza alcuna modificazione.

Eventuali precisazioni potranno essere fatte, più opportunamente, in sede di regolamento.

R O F F I . Siamo favorevoli al disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Ringrazio il relatore per i chiarimenti che ci ha dato in merito al provvedimento, e ritengo che eventuali obiezioni possano essere facilmente superabili in sede di regolamento.

In particolare, per quanto riguarda il punto 3) dell'articolo 4, ritengo che il diploma di strumentazione per banda, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto, sia senz'altro equivalente al diploma di scuola secondaria e, circa tutte le altre questioni,

penso che sarà sufficiente il Regolamento a dettare le norme esplicative necessarie.

Pertanto, anche in considerazione di quanto detto dall'onorevole relatore, mi dichiaro senz'altro favorevole — ripeto — all'approvazione del presente provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

D A R E'. Anche a nome della mia parte politica, mi dichiaro favorevole all'approvazione delle norme in esame nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

G I O R G I . In questo coro di voci unanimi per l'approvazione del provvedimento, debbo dire che, a mio avviso, signor Presidente, raramente le bande militari, che ho sentito, suonavano decentemente i brani di musica e, anzi, aggiungo che molte volte non suonavano bene neanche l'inno del Piave!

P R E S I D E N T E . Mi scusi per la precisazione, senatore Giorgi: ma ritengo che lei abbia confuso le fanfare reggimentali con quelle che sono le vere e proprie bande d'Arma, che, come quelle dei Carabinieri e dell'Aeronautica, si sono fatte onore in tutto il mondo.

G I O R G I . Ritengo, allora, che si dovrebbe fare qualcosa per ottenere che anche le fanfare reggimentali suonino meglio!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione dei singoli articoli:

TITOLO I

BANDE DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELL'AERONAUTICA MILITARE

Art. 1.

L'organico della banda dell'Arma dei carabinieri è così stabilito:

1 ufficiale, maestro direttore;

1 maresciallo maggiore « carica speciale », vice direttore;

102 sottufficiali, appuntati e carabinieri, musicanti.

Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri è compreso nell'organico dell'Arma.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e carabinieri in eccedenza all'organico previsto al primo comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

(È approvato).

Art. 2.

Il Corpo musicale dell'Aeronautica militare assume la denominazione di banda dell'Aeronautica militare, con il seguente organico:

1 ufficiale, maestro direttore;

1 maresciallo di 1^a classe, vice direttore;

102 sottufficiali, primi avieri e avieri scelti, musicanti.

Il maresciallo di 1^a classe vice direttore è considerato, ai fini disciplinari, più anziano degli altri marescialli di 1^a classe musicanti.

L'ufficiale maestro direttore è compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica; i marescialli dei tre gradi ed i sergenti maggiori sono compresi nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente dello stesso ruolo servizi; i sergenti, i primi avieri e gli avieri scelti gravano sulla forza organica dei sottufficiali e graduati di truppa dell'Aeronautica vincolati a ferma o a rafferma, annualmente stabilita con la legge di bilancio.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti in eccedenza all'organico previsto dal primo comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

(È approvato).

Art. 3.

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e i sottufficiali, i primi avieri e gli avieri scelti musicanti della banda dell'Aeronautica militare sono ripartiti in categorie, come dalla annessa tabella A.

(È approvato).

Art. 4.

Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dei Carabinieri e dell'Aeronautica militare, maestro direttore di banda, ha luogo in base a concorso per titoli integrato da due prove pratiche di direzione di banda.

Per partecipare al concorso è necessario:

1) non aver superato il 35° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per la ammissione ai pubblici concorsi;

2) essere di statura non inferiore a metri 1,65 e 1,60 rispettivamente per la banda dei carabinieri e dell'Aeronautica;

3) essere muniti di diploma di strumentazione per banda, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

4) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica.

Si prescinde dal limite massimo di età per il concorrente che sia già:

ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata dello Stato o Corpo di polizia;

sottufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri o dell'Aeronautica militare;

maresciallo maggiore capo banda dell'Esercito.

(È approvato).

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo 4 è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di:

un generale in servizio permanente rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare, presidente;

due insegnanti di conservatorio statale;

due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva avente qualifica non superiore a direttore di sezione rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto a voto.

La Commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per il complesso dei titoli e un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda. La graduatoria è formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 32, purchè il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.

(È approvato).

Art. 6.

La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente.

Il concorrente già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente che risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 4 consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Qualora rivesta grado superiore a quello di sottotenente, la nomina si effettua anche se non esiste vacanza e l'ecedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

(È approvato).

Art. 7.

Il maestro direttore di banda consegue ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente di anni 2, di anni 6, di anni 8 e di anni 8.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

(È approvato).

Art. 8.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale direttore della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'ufficiale direttore della banda dell'Aeronautica militare è di 61 anni.

Il Ministro per la difesa può, di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che abbia compiuto il 61° anno di età. L'ufficiale non può essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di età.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore di banda è di anni 4.

Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di anni 70.

(È approvato).

Art. 9.

L'ufficiale maestro direttore di banda che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, è sottoposto — rispettivamente su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante della seconda regione aerea — ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 5. Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

(È approvato).

Art. 10.

La nomina a maresciallo maggiore « carica speciale » vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri e a maresciallo di prima classe, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare ha luogo in base a concorso riservato ai musicanti effettivi in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia.

In mancanza di concorrenti idonei, la nomina è effettuata mediante pubblico concorso.

Per poter partecipare ai concorsi di cui al presente articolo è necessario:

1) avere conseguito, in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato per una delle prime categorie;

2) avere compiuto, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 25° anno di età e non aver superato alla data stessa il 35°. Detto limite è elevato ad anni 40 se trattasi di militare in servizio nelle Forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e della banda dell'Aeronautica militare si prescinde dal limite massimo di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri e nell'Aeronautica debbono essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella stessa Arma dei carabinieri e nell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ad eccezione dello stato di celibe.

(È approvato).

Art. 11.

La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui all'articolo 10 è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di:

un colonnello in servizio permanente rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare, presidente;

un insegnante di conservatorio statale;

l'ufficiale maestro direttore della banda per cui è stato indetto il concorso;

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (24 febbraio 1965)

un funzionario di ruolo della carriera direttiva avente qualifica non superiore a consigliere di 1^a classe, rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto a voto.

La Commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ognuna delle prove di cui all'articolo 12. La graduatoria è formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, semprechè i punti parziali non siano inferiori a 12.

(È approvato).

Art. 12.

Gli esami di concorso di cui all'articolo 10 consistono in cinque prove da svolgere nel seguente ordine:

- 1) prova pratica di esecuzione con strumento per posti di prima categoria;
- 2) armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato;
- 3) strumentazione per banda di una marcia — o parte di essa — scritta per pianoforte, scelta dalla Commissione giudicatrice e con organico strumentale da essa stabilito;
- 4) nozioni relative agli strumenti che compongono, rispettivamente, la banda dell'Arma dei carabinieri e la banda dell'Aeronautica militare e all'impiego degli strumenti stessi;
- 5) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla Commissione giudicatrice.

(È approvato).

Art. 13.

Il maresciallo maggiore « carica speciale » vice direttore della banda dei carabinieri e il maresciallo di 1^a classe vice direttore della banda dell'Aeronautica militare che non siano più ritenuti di soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti — rispetti-

vamente su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante della seconda regione aerea — ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 11.

Se il giudizio è negativo, il sottufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali.

(È approvato).

Art. 14.

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e i sottufficiali, i primi avieri e gli avieri scelti musicanti della banda della Aeronautica militare sono reclutati, per ciascuna delle categorie di cui all'annessa tabella A, mediante concorsi per esami, integrati da esperimenti pratici.

Possono partecipare ai suddetti concorsi:

- 1) i sottufficiali e i militari di truppa di ogni grado in servizio o in congedo delle Forze armate e dei Corpi di polizia;
- 2) i giovani che non abbiano concorso alla leva.

Per poter partecipare ai concorsi è necessario aver compiuto, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 18° anno di età e non aver superato alla data stessa il 30° anno di età. Tale limite è elevato di anni 5 per i militari in servizio delle Forze armate o dei Corpi di polizia. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e per quelli della banda dell'Aeronautica militare che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza nella rispettiva banda, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri e nell'Aeronautica debbono essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella stessa Arma dei carabinieri e nell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ad eccezione dello stato di celibe.

(È approvato).

Art. 15.

I concorsi di cui all'articolo 14 sono indetti:

a) per la prima categoria A e la prima categoria B, con nomina a vice brigadiere in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o a sergente in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

b) per la seconda categoria A e la seconda categoria B, con nomina ad appuntato in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o a primo aviere in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

c) per la terza categoria A e la terza categoria B, con nomina a carabiniere in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o ad aviere scelto in ferma volontaria della Arma aeronautica, ruolo servizi.

I sergenti, i primi avieri e gli avieri scelti dell'Aeronautica nominati ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c) contraggono la ferma iniziale prescritta per il reclutamento nel ruolo servizi.

In ciascun concorso, a parità di merito, è data la preferenza ai concorrenti che già appartengono alle rispettive bande e, tra questi, ai più elevati in grado. In caso di parità di grado ha la preferenza il più anziano.

I vincitori dei concorsi per la banda dell'Arma dei carabinieri e per la banda della Aeronautica militare provenienti dai musicanti della rispettiva banda o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate o dei Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e la anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano posizione di stato ed anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

(È approvato).

Art. 16.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'articolo 14 sono nominate con decreto del Ministro per la difesa e sono composte di:

un ufficiale superiore rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ruolo servizi, presidente;

l'ufficiale maestro direttore della banda per cui è indetto il concorso;

un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a consigliere di 1^a classe, rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica, segretario senza diritto a voto.

La Commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per le prove di cui all'articolo 17.

È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 14 se si tratta di concorso per musicante delle prime e delle seconde categorie; non inferiore a 12 se si tratta di concorso per musicanti delle terze categorie.

(È approvato).

Art. 17.

Gli esami del concorso per la nomina a musicante consistono nelle seguenti prove:

1) per i concorrenti di tutte le categorie, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di un brano di musica;

c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

2) per i concorrenti delle prime e delle seconde categorie:

a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

b) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

3) per i concorrenti delle prime categorie: armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;

4) per i concorrenti per gli strumenti a percussione, a qualsiasi categoria essi aspirino:

a) un esperimento di lettura musicale;

b) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda;

c) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

P I A S E N T I, *relatore*. Mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo articolo precisando che, per il punto 3), l'interpretazione autentica da darsi è quella di armonizzazione per pianoforte di un basso.

P R E S I D E N T E. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17, con l'interpretazione autentica data, al punto 3), dal senatore Piasenti.

(È approvato).

Art. 18.

L'avanzamento dei musicanti ha luogo fino al grado di maresciallo maggiore o maresciallo di 1^a classe.

Per l'avanzamento il musicante deve essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire il grado superiore; non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri è espresso dalle autorità competenti a giudicare i pari grado dell'Arma appartenenti alla Legione allievi carabinieri di Roma.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Aeronautica militare è espresso dalle Commissioni di avanzamento competenti a giudicare i pari grado della Arma aeronautica, ruolo servizi.

Il musicante è valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e la sua categoria, dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

La promozione al grado superiore del musicante giudicato idoneo decorre dal giorno successivo a quello nel quale lo stesso ha ultimato il periodo di permanenza nel grado.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, il musicante non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

Il musicante, giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

(È approvato).

Art. 19.

I musicanti celibi delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limiti di età.

(È approvato).

Art. 20.

I vice direttori e i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e della banda dell'Aeronautica militare cessano dal servizio

4ª COMMISSIONE (Difesa)

16ª SEDUTA (24 febbraio 1965)

al raggiungimento del limite di età di anni 59.

(È approvato).

Art. 21.

Il musicante delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la categoria di appartenenza è sottoposto — su proposta del rispettivo ufficiale maestro direttore della banda — ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 16.

Qualora la Commissione giudichi il musicante non più idoneo per la categoria di appartenenza ma idoneo per una categoria inferiore, si fa luogo al passaggio di categoria anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo a riassorbire la eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dall'articolo 18 per la categoria nella quale viene trasferito.

Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte le categorie cessa di far parte della banda e, se non abbia già raggiunto il limite di età previsto per la cessazione dal servizio del pari grado del rispettivo ruolo di appartenenza, è impiegato:

se dell'Arma dei carabinieri, nei normali servizi di istituto;

se dell'Aeronautica militare, nella categoria governo del ruolo servizi.

Il musicante che all'atto in cui cessa di far parte della banda abbia già superato il limite di età di cui al comma precedente è collocato in congedo.

(È approvato).

Art. 22.

Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'acquisto e la manutenzione dello strumento sono a carico dell'Amministrazione

Per i musicanti già in servizio sono a carico dell'Amministrazione le spese per l'even-

tuale rinnovo e per la manutenzione dello strumento di proprietà dei musicanti stessi.

(È approvato).

Art. 23.

L'impiego delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare è disposto, rispettivamente, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comando della seconda regione aerea.

Può essere autorizzata, su richiesta di enti o comitati, la partecipazione delle bande a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità.

In tali casi, qualora le bande debbano recarsi fuori sede, ai suoi componenti è corrisposto il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

La spesa relativa, compresa quella per il viaggio del personale e il trasporto del materiale, è a carico degli enti o comitati richiedenti che debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in Tesoreria, con imputazione allo speciale capitolo dell'entrata, per essere portati in aumento — con decreto del Ministro del tesoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate, per la banda dell'Arma dei carabinieri, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri e loro famiglie e, per la banda dell'Aeronautica militare, all'Opera nazionale per gli orfani degli aviatori.

(È approvato).

TITOLO II.

BANDA DELL'ESERCITO

Art. 24.

È istituita la banda dell'Esercito composta da:

- 1 ufficiale, maestro direttore;
- 1 maresciallo maggiore, vice-direttore;

102 sottufficiali, graduati e militari di truppa, musicanti.

L'ufficiale maestro direttore è compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Il maresciallo maggiore vice-direttore è compreso nell'organico degli aiutanti di battaglia e dei marescialli maggiori in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri).

I musicanti sottufficiali, graduati e militari di truppa sono compresi nell'organico o nella forza organica della categoria dell'Esercito, (esclusa l'Arma dei carabinieri) cui appartengono e ad essi continuano ad applicarsi le norme relative al reclutamento, allo stato e all'avanzamento della rispettiva categoria.

L'impiego della banda dell'Esercito è disposto dal comandante militare territoriale della regione centrale.

(È approvato).

Art. 25.

Per il reclutamento, lo stato e l'avanzamento dell'ufficiale in servizio permanente direttore della banda dell'Esercito si applicano le norme stabilite dalla presente legge per il direttore della banda dell'Aeronautica militare, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

La presidenza della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento, di cui all'articolo 5, è attribuita a un generale in servizio permanente dell'Esercito.

La proposta di sottoporre il maestro direttore di banda ad accertamenti, a norma dell'articolo 9, compete al comandante militare territoriale della regione centrale.

(È approvato).

Art. 26.

Il maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Esercito è nominato mediante concorso riservato al personale musicante in

servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia e ad esso si applicano le norme stabilite dalla presente legge per il vice-direttore della banda dell'Aeronautica militare, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

La commissione giudicatrice del concorso, di cui all'articolo 10, è presieduta da un colonnello in servizio permanente dell'Esercito e di essa è membro l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito o, nei casi di impedimento, un ufficiale maestro direttore di altra banda militare.

La proposta di sottoporre il maresciallo maggiore vice-direttore della banda ad accertamenti, a norma dell'articolo 13, compete al comandante militare territoriale della regione centrale.

(È approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

I musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, ai sensi delle tabelle annesse alla presente legge.

Ove l'inquadramento dovesse comportare l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante, si procede alla sua valutazione secondo le modalità dell'articolo 18 ed alla conseguente promozione. qualora l'inquadramento dovesse comportare l'attribuzione di più gradi, ciascun grado sarà conferito, sempre con le modalità dell'articolo 18, al compimento di 6 mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 18.

Ove, invece, l'inquadramento dovesse comportare il conferimento di un grado inferiore a quello in atto rivestito dal musi-

4ª COMMISSIONE (Difesa)

16ª SEDUTA (24 febbraio 1965)

cante, questi conserva il proprio grado e la propria anzianità.

(È approvato).

Art. 28.

Il tenente della riserva dell'Esercito già maestro direttore di banda richiamato in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha la direzione della banda dell'Esercito, è promosso al grado di capitano, purchè abbia compiuto nel grado rivestito la permanenza stabilita dall'articolo 7 della presente legge per i pari grado del servizio permanente.

(È approvato).

Art. 29.

Per l'ammissione al primo concorso che sarà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge per il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente direttore della banda dell'Esercito si prescinde dal limite massimo di età, di cui all'articolo 4, anche per il concorrente ufficiale nella riserva proveniente dal ruolo degli ufficiali maestri direttori di banda soppresso dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti.

(È approvato).

Art. 30.

L'ufficiale maestro di banda che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto senza aver raggiun-

to il limite di età di anni 70, è trasferito, a domanda, in ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo di quattro anni dalla data di cessazione dal servizio permanente.

Nella posizione di ausiliaria l'ufficiale di cui al comma precedente può conseguire una promozione, non oltre il grado di tenente colonnello, purchè abbia compiuto nel grado rivestito la permanenza di almeno tre anni. L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare aliquota di ruolo.

(È approvato).

Art. 31.

Per quanto non disposto dalla presente legge, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo vice direttore ed ai sottufficiali e graduati di truppa musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare si applicano rispettivamente le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

All'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito si applicano le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; al maresciallo maggiore vice-direttore di detta banda si applicano le norme concernenti i sottufficiali delle Armi (esclusa quella dei carabinieri) e dei servizi dell'Esercito.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle tabelle allegate:

TABELLA A.

*Organico strumentale delle Bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare
suddiviso per categorie**I categoria A (12 unità)*

- 1) - 1° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
- 2) - 1° Oboe;
- 3) - 1° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Mib);
- 4) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale);
- 5) - 1° Clarinetto basso in Sib;
- 6) - 1° Saxofono soprano in Sib;
- 7) - 1° Corno (Fa-Sib);
- 8) - 1^a Tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa);
- 9) - 1° Flicorno sopranino in Mib;
- 10) - 1° Flicorno soprano in Sib;
- 11) - 1° Flicorno tenore in Sib;
- 12) - 1° Flicorno basso in Sib;

I categoria B (13 unità)

- 1) - 1° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Lab);
- 2) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2;
- 3) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 1;
- 4) - 1° Clarinetto contralto in Mib;
- 5) - 1° Saxofono contralto in Mib;
- 6) - 1° Saxofono tenore in Sib;
- 7) - 1^a Tromba in Fa;
- 8) - 1^a Tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
- 9) - 1° Trombone tenore;
- 10) - 2° Flicorno sopranino in Mib;
- 11) - 1° Flicorno contralto in Mib;
- 12) - 1° Flicorno contrabbasso in Sib;
- 13) - Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

II categoria A (18 unità)

- 1) - Ottavino (con l'obbligo del Flauto);
- 2) - 2° Oboe;
- 3) - 2° Clarinetto piccolo in Mib;
- 4) - 1° Clarinetto soprano in Mib. n. 3;

- 5) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 4
- 6) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5;
- 7) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 6;
- 8) - 2° Saxofono contralto in Mib;
- 9) - 1° Saxofono baritono in Mib;
- 10) - 3° Corno (Fa-Sib);
- 11) - 2^a Tromba in Sib;
- 12) - Trombone basso in Fa;
- 13) - 1° Flicorno soprano in Sib raddoppio;
- 14) - 2° Flicorno soprano in Sib;
- 15) - 2° Flicorno tenore in Sib;
- 16) - Flicorno basso grave in Fa;
- 17) - 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
- 18) - Gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

II categoria B (20 unità)

- 1) - 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
- 2) - Corno inglese (con l'obbligo dell'Oboe);
- 3) - 2° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Mib);
- 4) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7;
- 5) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 8;
- 6) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 2;
- 7) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 3;
- 8) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 4;
- 9) - 2° Clarinetto contralto in Mib;
- 10) - 2° Clarinetto basso in Sib;
- 11) - 1° Saxofono basso in Sib;
- 12) - 1° Contrabbasso ad ancia;
- 13) - 2° Corno (Fa-Sib);
- 14) - 4° Corno (Fa-Sib);
- 15) - 2^a Tromba in Fa;
- 16) - 2° Trombone tenore;
- 17) - 2° Flicorno contralto in Mib;
- 18) - 2° Flicorno basso in Sib;
- 19) - 2° Flicorno contrabbasso in Sib;
- 20) - 1° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (24 febbraio 1965)*III categoria A (15 unità)*

- 1) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9;
- 2) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 10;
- 3) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5;
- 4) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 6;
- 5) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 7;
- 6) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 8;
- 7) - 1° Clarinetto contralto in Mib raddoppio;
- 8) - Clarinetto contrabbasso in Mib;
- 9) - Clarinetto contrabbasso in Sib;
- 10) - 2° Saxofono soprano in Sib;
- 11) - 3° Saxofono contralto in Mib;
- 12) - 2° Saxofono tenore in Sib;
- 13) - 2^a Tromba in Sib basso;
- 14) - Trombone contrabbasso;
- 15) - Flicorno basso grave in Mib.

III categoria B (24 unità)

- 1) - 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
- 2) - 3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese);
- 3) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
- 4) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 12;
- 5) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 9;
- 6) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10;
- 7) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
- 8) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 12;

- 9) - 2° Clarinetto contralto in Mib raddoppio;
- 10) - 3° Clarinetto basso in Sib;
- 11) - 2° Saxofono baritono in Mib;
- 12) - 2° Saxofono basso (con l'obbligo del Saxofono contrabbasso);
- 13) - 2° Contrabbasso ad ancia (oppure Clarinetto contrabbasso);
- 14) - 5° Corno (Fa-Sib);
- 15) - 3^a Tromba in Sib;
- 16) - 3^a Tromba in Fa (con l'obbligo della Tromba in Sib);
- 17) - 3° Trombone tenore (con l'obbligo della Tromba in Sib basso);
- 18) - 2° Flicorno soprano in Sib raddoppio;
- 19) - 3° Flicorno contralto in Mib;
- 20) - 3° Flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore);
- 21) - 3° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e Flicorno tenore);
- 22) - 2° Flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° Flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabbasso);
- 23) - 2° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
- 24) - 2° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

(È approvata).

TABELLA B.

Avanzamento dei musicanti delle Bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare

GRADO	PERMANENZA NEL GRADO PER					
	prima categ. A	prima categ. B	seconda categ. A	seconda categ. B	terza categ. A	terza categ. B
Carabiniere o aviere scelto	—	—	—	—	1	1
Appuntato o 1 ^o aviere	—	—	1	1	1	1
Vicebrigadiere o sergente	2	2	2	2	2	2
Brigadiere o sergente maggiore	5	6	6	6	6	6
Maresciallo d'alloggio o maresciallo di 3 ^a classe	3	4	5	6	6	7
Maresciallo capo o maresciallo di 2 ^a classe .	7	8	9	9	10	10
Maresciallo maggiore o maresciallo di 1 ^a classe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Fino al compimento del limite di età stabilito dall'articolo 20.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari